



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Prot. n. 156 / 2026 Int.

Siracusa, 01/08/2026

Al Procuratore Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

OGGETTO: Decreto di adozione relativo alla variazione del Progetto Organizzativo a seguito della Delibera del CSM dell'11 giugno 2026.

Il Procuratore,

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente del COA cui è stata comunicata la proposta di modifica in data 21/07/2026;

decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione della proposta ai Magistrati dell'Ufficio secondo la previsione dell'art. 13 della Circolare sull'organizzazione delle Procure

ADOTTA

il provvedimento di modifica del progetto organizzativo, secondo quanto stabilito dal C.S. M. nella delibera adottata a seguito della seduta dell'11 giugno 2026, con riferimento alle disposizioni contenute nelle sezioni II.A, IIIC, IV.L e IV.M.

II.A.1 Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).

Al fine di individuare il carico di lavoro spettante al Procuratore da determinarsi secondo la previsione dell'art. 5 comma 5 della circolare sull'organizzazione delle Procure in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'Ufficio sono stati analizzati i flussi di lavoro dell'Ufficio analiticamente riportati nella parte precedentemente dedicata all'esposizione dei dati di flusso ed al rapporto degli stessi per ciascun anno e per ciascun gruppo di lavoro .

Sono pertanto stati presi in considerazione i flussi di lavoro dei Gruppi di cui il Procuratore ha assunto il coordinamento ossia il Gruppo di lavoro 1 in materia di Codice Rosso ed il Gruppo di lavoro 3 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Detta analisi è stata fondamentale, una volta individuati i criteri automatici di assegnazione all'interno di ciascun gruppo, per potere bilanciare i carichi dei Magistrati assegnati ai Gruppi di lavoro e potere individuare, sulla base della media delle assegnazioni ai componenti del Gruppo di lavoro il carico di lavoro da individuare spettante al Procuratore della Repubblica.

Con riferimento al Gruppo 1 di lavoro, una volta individuato quale criterio predeterminato per le assegnazioni quello della lettera del cognome dell'indagato (o della persona offesa nel caso di procedimenti iscritti a Mod. 21) è stato monitorato il flusso delle sopravvenienze per ciascuna lettera dell'alfabeto sulla base di un periodo di 18 mesi.

Si è pervenuto ad una combinazione delle lettere per ciascun Sostituto componente del Gruppo di lavoro pari ad un carico medio annuale di 540 procedimenti iscritti a Mod. 21 per ciascun componente del Gruppo di lavoro.

Sulla base di tale media si è operata l'individuazione della combinazione di lettere che potesse essere pari al 30 % del carico medio di ciascun Magistrato del Gruppo di lavoro, ossia una media di 160 procedimenti per anno, da abbinare al Procuratore, per definirne il criterio predeterminato di assegnazione.

Secondo l'attuale organizzazione del Gruppo I come risultante dalla modifica intervenuta in data 21-10-2025 approvata dal C.S.M. in data 10-12-2025 al Procuratore della Repubblica sono assegnati tutti i procedimenti iscritti nei confronti di soggetti i cui cognomi inizino per le seguenti lettere: K-O-V-X-Y-W o per i procedimenti iscritti a mod. 44 i cui cognomi delle persone offese inizino per le lettere prima indicate.

L'assegnazione dei procedimenti sopra individuati è ovviamente comprensiva delle conseguenti attività da espletare sia quelle in fase di indagini preliminari - quali attività istruttorie, richieste di misure cautelari, assunzione di incidenti probatori - che della trattazione della fase dibattimentale.

Si è proceduto analogamente per individuare il carico assegnabile al Procuratore per i reati del Gruppo 3.

Per il Gruppo 3 sono stati utilizzati due criteri combinati per garantire l'automatismo delle assegnazioni:

1 -il criterio territoriale con riferimento ai reati ascrivibili alle amministrazioni locali con un'ideale divisione del territorio in tre aree, il Nord, il centro ed il sud;

2-il criterio dei giorni in cui perviene la notizia di reato, abbinando i giorni ai Magistrati componenti il gruppo.

Operando, alla luce di dati di flusso riportati nella parte dedicata agli stessi, una ripartizione proporzionale delle assegnazioni con riferimento al solo criterio del giorno di arrivo delle notizie di reato, è stata individuata una quota predeterminata di assegnazione pari al 10 % individuando un giorno predeterminato del mese in cui perverranno le notizie di reato.

Con riferimento alla medesima materia , ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di competenza del Procuratore delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. da 314 a 322-bis c.p., avuto riguardo ai luoghi in cui vengono commessi , quelli commessi all'interno degli Istituti penitenziari ricadenti nel territorio in coassegnazione con il Magistrato assegnatario in ragione del criterio predeterminato di assegnazione del giorno di pervenimento all'Ufficio della C.N.R.

Secondo le stime risultanti dall'analisi delle iscrizioni in materia i procedimenti iscritti per dette ipotesi sono comparabili al ruolo di assegnazione dei componenti del Gruppo 3 a circa il 10 % delle assegnazioni

Sono altresì di competenza del Procuratore:

1) i reati ascritti ad agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o ai loro danni, se connessi all'esercizio delle funzioni, ad esclusione delle ipotesi caratterizzate da ordinarietà quali le ipotesi di cui agli artt. 336, 337, 341 bis solo in coassegnazione con il Magistrato assegnatario secondo i criteri predeterminati di assegnazione e con il consenso del Magistrato assegnatario;

2) reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell'art. 11.c.p.p.(per un flusso non determinabili a priori);

3) reati rientranti nel gruppo SDAS secondo il turno mensile.

Avendo previsto l'assegnazione del turno SDAS a ciascun componente dell'Ufficio, Sostituti Procuratori, Procuratore Aggiunto e Procuratore per un mese ciascuno secondo criteri di rotazione, l'assegnazione del gruppo SDAS al Procuratore è pari a quella di ciascun Magistrato dell'Ufficio e del Procuratore Aggiunto (quota del 100%).

Il flusso dell'assegnazione SDAS è stimato secondo le rilevazioni effettuate

sui precedenti 18 mesi in una media di N. 95 procedimenti iscritti a Mod. 21.

Il Procuratore è assegnatario della quota dei procedimenti iscritti a Mod. 44 rientranti nella materia del c.d. generico corrispondente alla quota individuata, in sede di applicazione della richiesta riduzione del carico di lavoro del MAGRIF, il dott. Stefano Priolo, come corrispondente al 30 % del carico del dottor Priolo (vv. provvedimento di modifica del progetto del 3 settembre 2025 approvata in data 12/11/2025 dal CSM).

Così come previsto per l'assegnazione di detti procedimenti iscritti a mod. 44 a tutti i Magistrati dell'Ufficio, l'assegnazione avverrà secondo il criterio di distribuzione automatica adottato, avendo già valutato come detta materia influisca sul carico medio delle sopravvenienze per ciascun Magistrato nella misura del 30%.

L'assegnazione, pertanto, di procedimenti iscritti a mod. 44 per la materia generica del Procuratore è coincidente con quella di tutti i Magistrati dall'Ufficio.

Nel caso di passaggio di detti procedimenti a Mod. 21 la titolarità degli stessi rimarrà in capo al Procuratore.

Il Procuratore si occupa della trattazione delle questioni, istanze, richieste procedurali legate alla gestione dei processi successivamente al trasferimento dei Magistrati titolari degli stessi, evenienza assai frequente in Ufficio caratterizzato da frequente turn over.

In particolare, si occupa dei pareri richiesti in merito alle istanze cautelari depositate nei processi per i quali il Magistrato titolare è stato trasferito ad altra sede, sempre che non si tratti di processi assegnati nominalmente per la trattazione dibattimentale ad altro Magistrato, così come valuta le istanze di patteggiamento presentate per detta tipologia di processi.

Nell'ambito di detta attività di gestione e smistamento del ruolo del Magistrati trasferiti ad altro Ufficio il Procuratore si autoassegna, anche in coassegnazione con altro Magistrato dell'Ufficio, i processi di particolare

complessità in cui ha avuto modo di partecipare a singole attività d'indagine e, a maggior ragione, ne segue la fase di trattazione dibattimentale per quelli che erano già eventualmente coassegnati.

A titolo esemplificativo va in questa sede ricordato come negli scorsi anni in applicazione di detti principi la scrivente ha personalmente seguito in fase dibattimentale 4 processi per omicidio dinanzi alla Corte d'Assise (di cui due già definiti con sentenza di condanna ad oggi passata in giudicato).

Allo stesso modo ha seguito dinanzi al Tribunale monocratico processi assegnati a Magistrati poi trasferiti ad altra sede in materia di responsabilità colposa in materia di infortuni sul lavoro, di responsabilità medica e di incidenti stradale.

Nel caso in cui la scoperta dell'Ufficio superi il 30 % il Procuratore, in caso di trasferimento di Magistrati ad altra sede, al fine di perequare i carichi di lavoro, concorrerà in uno agli altri Magistrati dell'Ufficio alla riassegnazione dei procedimenti limitatamente ai procedimenti di omicidio volontario, infortunio sul lavoro con esito mortale, omicidio stradale nella percentuale del 10%.

Al Procuratore vengono anche assegnati gli accessi previsti dall'art. 52 del DPR 633/72 e dall'art. 33 del DPR 600/73.

Il Procuratore, inoltre, curerà insieme al sostituto assegnatario, previo suo consenso, le richieste di sequestro ex art. 240 -bis c.p. (già 12-sexies D.L. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992), di maggior rilievo, intendendosi per tali quelle con beni di valore superiore a 1 milione di euro.

Secondo le regolamentazioni esistenti potrà, ove le ragioni di rilevanza del procedimento lo necessitino, coassegnarsi ulteriori procedimenti con il sostituto assegnatario previo consenso dello stesso per le materie rientranti tra quelle del Gruppo 1 e del Gruppo 3.

Per tali casi, non rientranti nella c.d. quota necessaria di assegnazione, si seguiranno le procedure previste in materia di coassegnazione oggetto di previsione

nell'apposita sezione del progetto organizzativo III.C.

Potrà partecipare, in uno al Magistrato titolare del procedimento, all'assunzione di uno o più atti istruttori secondo la regolamentazione vigente, con il consenso del Magistrato assegnatario e ove lo richiedano oggettive condizioni di rilevanza del procedimento tali da investire l'intero Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica non è inserito nel calendario a lungo termine previsto per le presenze alle udienze dibattimentali e GIP per i Magistrati dell'Ufficio, prevedendosi la presenza in udienza per la trattazione dibattimentale dei processi assegnati sin dalla fase delle indagini preliminari, anche in coassegnazione con altro Magistrato dell'Ufficio.

L'esame dei flussi e dei dati statistici relativi alle presenze in udienze del Procuratore nell'analisi degli anni 2020 -2026 indica una presenza in 41 udienze dinanzi al Tribunale (relative ai procedimenti assegnatigli secondo i criteri predeterminati) e in 60 udienze dinanzi alla Corte d'Assise (relative ai procedimenti assegnatigli secondo i criteri predeterminati), assicurando ampiamente una presenza superiore al 30 % considerato il carico medio delle udienze dibattimentali nel quinquennio per ciascun Magistrato pari a 120 udienze dibattimentali.

La determinazione del carico di lavoro del Procuratore secondo i sopra esposti criteri soddisfa la soglia minima del 30% di lavoro giudiziario previsto come riserva dalla circolare sull'organizzazione delle Procure compatibile con le attività di coordinamento ed organizzazione dell'Ufficio.

III.A (limitatamente alla previsione in materia di astensione)

Separazione del procedimento, astensione, altre ipotesi

Restano assegnati al Magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di separazione, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro Magistrato, anche se di competenza del Giudice di Pace o dello stesso Procuratore. In tali casi ne informerà comunque il Procuratore che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con un Sostituto Procuratore che tratta la specifica tipologia di reato o con lo stesso Procuratore.

In caso di richiesta di astensione, in caso di accoglimento, il procedimento è riassegnato seguendo i criteri indicati:

al magistrato dello stesso Gruppo di lavoro che segue nel ruolo di anzianità;

nel caso in cui si astiene il magistrato meno anziano, al più anziano nel ruolo.

Nel caso in cui si tratti di procedimenti rientranti nella materia del c.d. generico, assegnati secondo criteri automatici di assegnazione a rotazione secondo un algoritmo informatico, l'accoglimento dell'astensione determinerà l'assegnazione al Magistrato di TE al momento dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'astensione.

In caso di richiesta di trasmissione di atti alla Procura formulata in udienza il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore che ne ha fatto la richiesta.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (*art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure*)

Con riferimento all'auto assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica valgono tutti i criteri predeterminati illustrati nella sezione II.A.

Anche ai fini di assicurare l'uniforme indirizzo dell'Ufficio nelle materie trattate, vanno disciplinate le ipotesi di coassegnazione con il Procuratore della Repubblica.

Quali criteri predeterminati dei casi in cui può operare la coassegnazione vanno individuate le ipotesi di reato che per la loro oggettiva gravità, per la complessità investigativa che possono presentare, per la natura delle questioni giuridiche sottese meritano una coassegnazione del Procuratore.

Premesso che in detti casi la coassegnazione opererà sempre dal momento dell'iscrizione originaria, con provvedimento motivato e solo con il consenso del Magistrato assegnatario secondo i criteri predeterminati queste le ipotesi in cui può operare la coassegnazione:

- omicidi, sia ricedenti nel contesto proprio delle materie trattate dal Gruppo 1 di cui il Procuratore è coordinatore (reati maturati in contesto familiare, reati sessuali, e reati contro le donne e soggetti deboli) , sia maturati in contesti diversi;
- strage;
- infortuni sul lavoro di particolare complessità quanto a numero di soggetti coinvolti, nature delle strutture in cui i fatti si verificano;
- disastro ambientale;
- reati contro la pubblica amministrazione – gruppo di lavoro di cui il Procuratore è coordinatore – nel caso di indagati che rivestono cariche politiche nazionali e/o regionali sempre che la vicenda presenti caratteri di

complessità quanto a oggettiva gravità dei fatti rappresentati avuto riguardo alla determinazione del danno e/o del vantaggio perseguiti e/ cagionati

La coassegnazione andrà stabilita al momento dell'iscrizione originaria. Nel caso in cui si riterrà di individuare le esigenze sopra evidenziate in una fase successiva a quella dell'originaria iscrizione si provvederà con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Magistrato assegnatario del procedimento.

Nelle ipotesi in cui dovessero prospettarsi casi in deroga ai criteri generali predeterminati sopra illustrati che prevedono la coassegnazione in ragione dell'eccentricità del caso (in termini di complessità, delicatezza, gravità, sovraesposizione) si provvederà con le forme della modalità "aggravata" prevista dall'art. 15 comma 9 bis.

Analoghe modalità dovranno osservarsi per le ipotesi che si prevedono come eccezionali in cui in ragione dell'eccentricità del caso (in termini di complessità, delicatezza, gravità, sovraesposizione) il Procuratore dovesse determinarsi nel senso dell'auto assegnazione sempre per assicurare la finalità della trattazione degli affari secondo uniforme indirizzo ed in conformità alle linee di indirizzo assegnatesi dall'Ufficio in seno al Progetto Organizzativo.

Con l'atto di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica/ il Procuratore Aggiunto per le aree di sua competenza può stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività.

Si ritiene assolutamente residuale l'esercizio di questa facoltà, essendo "assorbita" dall'ordinaria interlocuzione tra Procuratore e Sostituto certamente agevolata dalle dimensioni dell'Ufficio.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Disciplina delle modalità di manifestazione dell'assenso obbligatorio nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento.

Eventuale individuazione delle ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo (art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006).

Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definizione del procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. In tali casi il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. (art. 19 Circ. Procure)

Condizione per l'inoltro delle richieste di misure cautelari è l'apposizione dell'assenso del Procuratore della Repubblica. Come previsto dal d.lgs. n. 106/2006 per tutte le misure cautelari personali occorre l'assenso del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Aggiunto per le materie rientranti nelle aree delle quali cura il coordinamento.

Per quanto concerne le richieste di misure cautelari reali, l'assenso è necessario solo ove si colpiscano beni di valore superiore a 100.000 euro.

Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro.

Non è richiesto l'assenso nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3- bis, del codice di procedura penale. La richiesta di misura cautelare, eventualmente illustrata verbalmente, sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore della Repubblica. Il Procuratore provvederà nel più breve tempo possibile, anche all'esito dell'eventuale segnalazione dell'urgenza. Si ritiene che si possa provvedere non oltre cinque giorni, salvi i casi di eccezionale urgenza. Nel caso di mancato assenso, vi saranno opportune interlocuzioni col Magistrato e, in caso di mancata risoluzione, il Procuratore esplicherà per iscritto le ragioni riservando la decisione finale all'esito delle eventuali ragioni esposte del Magistrato per iscritto nei successivi cinque giorni. Naturalmente nei casi di eccezionale urgenza si provvederà in tempi più ridotti tali da non far venire meno le ragioni dell'urgenza. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica (art. 19 della Circolare). Alla Segreteria del Procuratore dovranno essere trasmessi dal Sostituto, in copia, o comunque tempestivamente comunicati i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto del G.I.P.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica

Per lo svolgimento dei compiti di direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica dovrà relazionarsi costantemente con i Magistrati dell'ufficio, nella consapevolezza che solo un rapporto continuo di collaborazione e informazione reciproca consente un corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e un'attività trasparente e efficiente dell'ufficio di Procura. Motivazione, professionalità, impegno, scambio d'informazioni e partecipazione alle vicende dell'ufficio sono requisiti indispensabili per un'efficace azione della Procura della Repubblica. In particolare, nell'individuazione dell'attività da svolgere e delle determinazioni da assumere è particolarmente efficace lo scambio di esperienze, informazioni e interlocuzioni tra Procuratore della Repubblica e Sostituti per addivenire, nell'ambito di un confronto ampio e leale, alle migliori soluzioni possibili nell'ambito dei poteri e dei doveri attribuiti all'ufficio di Procura. Un dialogo costante consente di prevenire ed evitare momenti di contrasto e, soprattutto, di pervenire a conclusioni condivise. Il Procuratore della Repubblica, per le ragioni indicate e in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ufficio, porterà a

conoscenza dei Sostituti le principali attività, anche investigative, poste in essere dall'ufficio.

Allo stesso modo si relazionerà il Procuratore Aggiunto.

Il visto del Procuratore della Repubblica (del Procuratore Aggiunto per i settori di sua competenza) viene previsto al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative finalizzate al corretto, puntuale, uniforme esercizio dell'attività dell'azione penale (art. 20 co. 1 Circolare), oltre che a tutela dell'attività del Sostituto. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto e il Procuratore della Repubblica (art. 20 co. 2 Circolare). Si ritiene che col visto il Procuratore della Repubblica (il Procuratore Aggiunto per i settori per i quali svolge attività di coordinamento) prenda conoscenza formale dell'atto, possa interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione assunta dal Sostituto che, in quanto Magistrato, è dotato di autonomia. In caso di dissenso rimarrà agli atti dell'ufficio (nella corrispondenza riservata), eventualmente, solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l'ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

Ai fini indicati viene previsto il visto del procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto per le materie di sua competenza) nei seguenti casi:

— provvedimenti definitori relativi all'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio e di archiviazione) con riferimento ai reati che prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare

— provvedimenti di autoarchiviazione dei procedimenti mod. 45 e di archiviazione dei procedimenti mod. 46, qualora non segua l'iscrizione in altro registro (cfr. supra). L'adozione del visto appare opportuna anche perché trattasi di atti non sottoposti al controllo del Giudice;

— richieste di intercettazioni telefoniche ed ambientali insieme ai relativi eventuali preventivi di spesa.

Il visto appare necessario sia per consentire la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa, per eventuali necessità di coordinamento, sia per l'opportuna verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale. La richiesta (o il decreto urgente) sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore (eventualmente unitamente al fascicolo). Il Procuratore provvederà con la massima urgenza. Nei casi di particolare urgenza il visto sarà espresso verbalmente e il PM annoterà tale circostanza a margine della richiesta (o del decreto);

- proroghe di intercettazioni a partire dalla V proroga;
- provvedimenti di trasmissione dei procedimenti ad altro Ufficio per competenza territoriale o funzionale
- l'autoarchiviazione per i procedimenti iscritti al mod. 45. Il provvedimento di archiviazione è sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica trattandosi di autoarchiviazione.

Non occorre il visto nell'ipotesi in cui, anche all'esito delle valutazioni e attività svolte, il procedimento sia iscritto al Reg. mod. 21, 21 bis o 44.

Riunioni dei procedimenti secondo quanto sopra stabilito.

Ai sensi dell'art. 13 della Circolare sull'organizzazione delle Procure si dichiara la variazione del Progetto Organizzativo immediatamente esecutiva attesa l'immediata ricaduta sull'assegnazione degli Affari e la necessità di provvedere tempestivamente in materia di visti.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario segnalando come non siano pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 13 Circolare sulle Procure.

Il Procuratore della Repubblica

Sabrina Gambino